



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

e

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022), con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022), con il quale il *sen.* Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.*";
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, intitolata "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*", ed in particolare l'art. 9, comma 6, concernente le equipollenze dei titoli di studio ai fini della partecipazione a pubblici concorsi;
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, intitolato "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*";
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, di determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

e

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al predetto decreto ministeriale 509/99, ed in particolare l'art. 4, comma 4, concernente le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alla determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO la legge 30 dicembre 2010, n. 240 concernente “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l'art. 17;
- VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 concernente “*Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario*”;
- VISTA la richiesta del Presidente Nazionale delle Federazione Italiana Biotecnologi-F.I.Bio e del Presidente dell'Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani- ANBI del 30 ottobre 2020, relativa alla possibilità far valere anche la formazione *post-lauream* al fine del conseguimento dei crediti utili per avvalersi dell' equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali delle classi “7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie”, “8/S - LM-8 Biotecnologie industriali” e “9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”, alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”.
- VISTA la richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Bruno Ubertini) del 21 febbraio 2023 prot. n. 3051, relativa alla possibilità di far valere anche la formazione *post-lauream* al fine del conseguimento dei crediti utili per avvalersi dell'equipollenza per la partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico sanitario, delle lauree specialistiche e magistrali della classe 9/S - LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S- LM-6 Biologia.
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 4 aprile 2023, recante protocollo n. 1905 del 5 aprile 2023;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

e

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- CONSIDERATO che gli Atenei nel rilascio della certificazione attestante il titolo posseduto, dovranno tener conto delle modifiche apportate dal presente decreto;
- RITENUTO di dover procedere all'integrazione del decreto interministeriale 11 novembre 2011 concernente *“Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”*.

DECRETA

Art. 1

Il decreto interministeriale 11 novembre 2011 – “Equipollenza delle lauree specialistiche e magistrali della classe 7/S - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche e magistrali della classe 6/S - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario”; - è integrato come segue.

Dopo l'art. 2 è inserito il seguente articolo:

Art. 3

- 1. I crediti formativi universitari (CFU) di cui all'art. 2, comma 1, conseguiti presso Istituzioni statali e non statali, autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, possono essere acquisiti anche durante la formazione universitaria post-lauream e/o mediante superamento di esami universitari singoli.*

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Sen. Anna Maria Bernini

Sen. Paolo Zangrillo